

## Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni

### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

**VISTO** l'articolo 10 del T.U. 16/4/94, n. 297 (attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva);

**VISTI** gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 "*Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche*";

**VISTO** il Decreto Interministeriale n. 44/2001 ed in particolare l'art.40 e l'art 33, 2° comma, nei quali viene affidata al Consiglio d'istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa e la disciplina nel regolamento di istituto delle procedure e i criteri di scelta di contraente, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili;

**VISTO** l'art. 7 comma 6 e 6-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. contenente disposizioni relative ai presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi agli esperti e alla pubblicità delle relative procedure comparative;

**VISTE** le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2006 e n. 2/2008 relative al succitato articolo;

**VISTI** gli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009 relativi alle collaborazioni plurime;

**VISTO** il D.I. n.326/1995 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione"

**VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009 sui massimali di costo relativi alle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali;

### EMANA

il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'istituto.

#### PREMESSA

Nella scuola autonoma si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono risorse professionali interne, in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo efficace, efficiente e con un risparmio in fatto di tempi.

I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dal D.lgs. n.165/2001 sono così riassumibili:

1. Devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
2. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
3. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata.

#### Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze di natura

istituzionale o didattica (in quest'ultimo caso si deve trattare di attività inserite nel Piano dell'offerta formativa), quando non sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza e/o la



Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Lgs. 165/2001 e dell'art. 40 del D. I.44/2001.

## **Art. 2 – Modalità di selezione**

All'inizio dell'anno scolastico, o quando se ne ravvisi la necessità, il Dirigente scolastico, sulla base del Piano triennale dell'offerta formativa e di quanto previsto nel Programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo e nel sito web dell'istituto.

2. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, il punteggio attribuito, nonché la tipologia e l'elenco dei contratti che si intende stipulare.

## **ART. 3 – Individuazione delle Professionalità**

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti al progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo).

Gli esperti interni e/o esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base della seguente tabella di valutazione dei titoli.

Il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo. La Commissione sarà composta nel rispetto del principio di rotazione (D.Lgs 50/16 art.77, c.3; come modificato dal D.Lgs 56/2017, art. 46)

La Commissione eventualmente nominata per la valutazione sarà composta da un minimo di 3 persone ad un massimo di 5 persone.

Viene compilata una valutazione comparativa dei *curricula* presentati, a cui viene assegnato un punteggio ai requisiti richiesti, secondo la seguente tabella:

<b>Requisito</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Punteggio massimo</b>
Possesso, oltre la laurea richiesta, di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento	1 per titolo	5 punti
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza	1 per ogni anno di docenza	5 punti
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza	1 per ogni anno di docenza	5 punti
Esperienze lavorative nel settore di pertinenza	1 per ogni anno	5 punti
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza	0,5 per ogni pubblicazione	2 punto
Precedenti esperienze in istituto valutate positivamente	1 punto per ogni progetto	3 punti
Offerta economica	Algoritmo: (5 x offerta minore): offerta del candidato	5 punti

A parità di punteggio, sarà data la preferenza a:

- a) Candidati che abbiano già lavorato con valutazione positiva in Istituto;
- b) Candidati che abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri istituti;
- c) Candidati che richiedano un compenso inferiore

Per gli incarichi relativi ai P. O. N., i criteri di cui sopra sono così integrati:

- Titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- Laurea specifica;
- Abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- Competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
- Patente informatica;
- Dottorato di ricerca;
- Pubblicazioni;
- Specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- Corsi di perfezionamento post – laurea;
- Comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- Comprovata esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
- Esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
- Esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
- Partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
- Appartenenza attuale o pregressa nei ruoli della scuola.

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

Per gli esperti legati ai progetti P.O.N. si procede con avviso pubblico di selezione.

La scelta dell'esperto sarà operata da una commissione che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.

Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata all'albo dell'Istituzione scolastica. E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n.241/1990 e n.675/1996 e s.m.i.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non deve essere inserito nel contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna. Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto. L'Istituzione Scolastica, tuttavia, dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione.

Per la realizzazione di altri progetti per i quali non è prevista l'obbligatorietà dell'avviso pubblico, il Dirigente può ricorrere alla chiamata diretta. Il Dirigente può, inoltre, procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie, ovvero l'attività richiesta sia la naturale conseguenza di un percorso didattico o formativo già intrapreso.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.

E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

Si potrà fare ricorso in alternativa alle procedure di gara d'appalto, come previsto dalle norme generali di contabilità dello Stato, mediante avviso affisso all'Albo, contenente tutte le condizioni da soddisfare proposte dall'Amministrazione Scolastica.

Prima dell'individuazione e della stipula dell'eventuale contratto sarà necessario verificare la sussistenza di eventuali incompatibilità.

#### **art. 4 - esclusioni**

L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) Prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine comportando un costo equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili (Circ. 2/2008);
- b) Qualora non fosse presentata alcuna domanda in risposta all'avviso di cui al precedente articolo del presente regolamento oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste;
- c) Quando sia necessario il ricorso a specifica professionalità insostituibile con altra figura.

#### **Art. 5 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica**

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.

#### **Art. 6 – Determinazione del compenso**

Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento:

- a) Alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;
  - b) In relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n.326;
  - c) Compensi forfetari compatibili con risorse finanziarie dell'istituzione scolastica ove più convenienti all'Amministrazione;
  - d) Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o Regolamentati dagli stessi Enti erogatori;
  - e) Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico;
  - f) Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa;
  - g) Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato;
1. Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.
  2. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

3. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.
4. Per i contratti il cui compenso, comprensivo di tutti gli oneri, non supera l'importo di € 2.000,00 è data facoltà al Dirigente Scolastico di conferire incarichi ad esperti esterni senza ricorrere alla procedura su indicata.
5. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico ad eccezione (in casi particolari, vedi ad es. formazione) del rimborso delle spese di viaggio.
6. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione fiscale per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.
7. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto.
8. E' fatto divieto di anticipazione di somme.
9. Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus, volontariato finalizzati alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli OO.CC. e previste dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla Scuola non deve produrre oneri per l'Amministrazione scolastica.

**Ai sensi del DECRETO INTERMINISTERIALE 326 DEL 12-10-1995**

**Tipologia Importo (lordo percipiente, non comprensivo dell'irap a carico dell'istituto)**

Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di € 41,32 giornaliera
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari
Docenza	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro	fino ad un massimo di € 25,82 orari

**Ai sensi della CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 2/2009**

**Attività di docenza e insegnamento**

<b>fascia A:</b>	max. € 100,00/ora, al lordo di
– docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; committente	Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;
– funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale;	
– ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;	
– dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento;	
– esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.	

<p><b>fascia B:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;</li> <li>– ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse;</li> <li>– professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.</li> </ul>	<p>max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente</p>
<p><b>fascia C:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore;</li> <li>– professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.</li> </ul>	<p>max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.</p>

### Tutor

<p>Rientrano nella figura del tutor i soggetti (interni o esterni: co.co.pro, co.co.co o a prestazione d'opera professionale) di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula. Pertanto, a seconda della tipologia d'intervento, la figura del tutor può essere riferita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. all'aula (in caso di attività corsuale frontale");</li> <li>b. alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro);</li> <li>b) allo stage (in caso di attività stagierale prevista nell'ambito del progetto);</li> <li>c) alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell'insegnamento è spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell'apprendimento).</li> </ul>	<p>soggetti esterni: max. € 30,00/ora per i tutor delle categorie a), b) e c); max € 50,00 per i tutor della categoria d) al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.</p>
---	---

### Art. 7 (Manifestazioni particolari)

Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente .

### Art. 8 Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento Il contratto deve avere il seguente contenuto minimo:

- Parti contraenti;
- Oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- Durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- Entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- Luogo e modalità di espletamento dell'attività;



- Responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
- Impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- Acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- Spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
- La previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- La possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- La previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Nuoro, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
- La previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione; -
- Informativa ai sensi della privacy;
- Sottoscrizione del Dirigente responsabile e dell'incaricato.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. I contratti di cui al presente regolamento costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola; ovvero, nei casi che lo prevedono, di prestazione d'opera occasionale.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e NON sono rinnovabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Una volta stipulato il contratto con l'esperto, questo atto dovrà, ai sensi dell'art. 3 comma 54 della legge 244 del 24/12/2007, essere pubblicato sul sito web dell'Istituto con l'indicazione del:

- a. Nome e cognome del percettore;
- b. Ragione dell'incarico;
- c. Ammontare lordo del compenso erogato.

Dovranno essere preventivamente determinati:

- Durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione (punto d comma 1 art. 46 D.L.25/6/2008 n.112);
- Spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore; la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- Informativa ai sensi della privacy.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente rinnovabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

La stipula dei contratti può essere operativa sia come conseguenza di convenzioni in atto sia come ulteriore supporto all'attività didattica diretta sia anche come forma d'aggiornamento e formazione dei docenti.

I candidati, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165 del 2001, devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Ai sensi della normativa vigente l'utilizzo dell'espressione "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

I contratti sono stipulati direttamente dal Dirigente Scolastico secondo i termini di legge (art. 32-33-40 del D.l. 44/2001 e art. 3 comma 76 L. 244/07).

#### **Art. 9 – Limiti alla stipula del contratto**

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del D.l. n. 44/ 2001 soltanto per le prestazioni e le attività:

- a) Che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- b) Che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- c) Per i quali sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

#### **Art. 10 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla Funzione Pubblica**

1. Ai fini della stipula dei contratti, disciplinati dal presente regolamento, con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (D.Lgs 165/01).
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto precedente, è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, DLgs 165/01.
3. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 35 del CCNL del personale del Comparto Scuola del 29 novembre 2007.

#### **Art. 11 (Doveri e responsabilità dell'esperto)**

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- a) Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni e richieste della scuola.
- b) Definire, in accordo coi docenti della scuola, il calendario delle attività sulla base delle esigenze specifiche della scuola stessa e concordare con essa eventuali variazioni.

L'esperto è responsabile di eventuali danni causati all'immobile, agli arredi, agli impianti di qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa e a lui direttamente imputabili. In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti, durante l'attività didattica curricolare, e in tal caso la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni.

#### **Art. 12 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico**

1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

#### **Art. 13 – Valutazione della prestazione**

L’Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell’intervento dell’esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento o altri strumenti di valutazione stabiliti dal Dirigente scolastico. L’esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

#### **Art. 14 – Pubblicità ed efficacia**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d’Istituto con apposita delibera. Esso è affisso all’albo della Scuola e pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica.

